

HOLY SEE PRESS OFFICE
OFICINA DE PRENSA DE LA SANTA SEDE



BUREAU DE PRESSE DU SAINT-SIEGE
PRESSEAMT DES HEILIGEN STUHLIS

BOLLETTINO

SALA STAMPA DELLA SANTA SEDE

N. 0813

Giovedì 30.12.2010

Pubblicazione: Immediata

Sommario:

◆ **COMUNICATO DELLA SEGRETERIA DI STATO CIRCA LA NUOVA NORMATIVA PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DELLE ATTIVITÀ ILLEGALI IN CAMPO FINANZIARIO E MONETARIO NELLO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO E NELLA SANTA SEDE**

◆ **LETTERA APOSTOLICA IN FORMA DI "MOTU PROPRIO" PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DELLE ATTIVITÀ ILLEGALI IN CAMPO FINANZIARIO E MONETARIO**

◆ **STATUTO DELL'AUTORITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA (AIF)**

◆ **LEGGE CONCERNENTE LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DEL RICICLAGGIO DEI PROVENTI DI ATTIVITÀ CRIMINOSE E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO**

◆ **COMUNICATO DELLA SEGRETERIA DI STATO CIRCA LA NUOVA NORMATIVA PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DELLE ATTIVITÀ ILLEGALI IN CAMPO FINANZIARIO E MONETARIO NELLO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO E NELLA SANTA SEDE**

• **TESTO DEL COMUNICATO**

1. In data odierna, in esecuzione della Convenzione Monetaria tra lo Stato della Città del Vaticano e l'Unione europea del 17 dicembre 2009 (2010/C 28/05), sono state emanate le seguenti quattro nuove leggi:

- la "*Legge concernente la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo*";

- la "*Legge sulla frode e contraffazione di banconote e monete in euro*" ;

- la "*Legge relativa a tagli, specifiche, riproduzione, sostituzione e ritiro delle banconote in euro e sull'applicazione dei provvedimenti diretti a contrastare le riproduzioni irregolari di banconote in euro e alla sostituzione e al ritiro di banconote in euro*" e la "*Legge riguardante la faccia, i valori unitari e le specificazioni tecniche, nonché la titolarità dei diritti d'autore sulle facce nazionali delle monete in euro destinate alla circolazione*".

Il processo di elaborazione delle citate Leggi è stato condotto con l'assistenza del Comitato misto, previsto dall'articolo 11 della Convenzione Monetaria, composto da rappresentanti dello Stato della Città del Vaticano e dell'Unione Europea. La Delegazione dell'Unione Europea è costituita, a sua volta, da rappresentanti della Commissione e della Repubblica italiana, nonché da rappresentanti della Banca centrale europea.

La legge in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo è pubblicata contestualmente a questo comunicato, mentre le altre saranno pubblicate sul sito dello Stato della Città del Vaticano www.vaticanstate.va

2. La Legge relativa alla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo contiene, in un corpo unitario:

- le fattispecie delittuose, che ricomprendono il riciclaggio, l'autoriciclaggio ed i reati cc.dd. presupposto (cioè i comportamenti delittuosi che generano i proventi, poi "ripuliti" dal riciclatore), per le quali sono previste sanzioni penali;

- le fattispecie che hanno contenuto più specificamente amministrativo, riguardanti la cooperazione internazionale, ma anche la prevenzione, per la violazione della quale sono previste sanzioni amministrative pecuniarie.

La medesima legge è basata sui seguenti principali obblighi:

- di "*adeguata verifica*" della controparte;

- di registrazione e conservazione dei dati relativi ai rapporti continuativi e alle operazioni;

- di segnalazione delle operazioni sospette.

L'impianto normativo, pur tenendo conto delle peculiarità dell'ordinamento vaticano in cui si inserisce, è conforme ai principi e alle regole vigenti nell'Unione europea, risultando così allineato a quello di Paesi che, in questo ambito, dispongono di normative avanzate. Ciò è testimoniato dalle previsioni, tra l'altro, in materia di autoriciclaggio (fattispecie non ancora contemplata in Paesi a stringente legislazione), dai controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dallo Stato della Città del Vaticano, dagli obblighi sul trasferimento di fondi e, infine, dai presidi sanzionatori amministrativi, alquanto rigorosi ed applicabili, non solo agli enti e alle persone giuridiche, ma anche alle persone fisiche che agiscono in esse, per via della prevista obbligatorietà dell'azione di regresso.

3. La Legge sulla frode e contraffazione risponde all'esigenza di adottare - conformemente a quanto prevede la più avanzata normativa dell'Unione europea - una solida rete di protezione legale delle banconote e delle monete in euro contro la falsificazione. Ciò comporta procedure di ritiro dalla circolazione di banconote e monete false, il rafforzamento delle misure sanzionatorie penali, nonché forme di cooperazione in sede europea ed internazionale.

4. Le Leggi in materia di banconote e monete in euro contengono, per le stesse banconote e monete:

- disposizioni relative alla protezione del diritto d'autore sui disegni,
- regole in ordine ai tagli, alle caratteristiche tecniche, alla circolazione e alla sostituzione;
- la previsione dell'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie in caso di violazione di talune regole in esse previste.

5. Il processo di normazione non ha riguardato tuttavia meramente lo Stato della Città del Vaticano. La Santa Sede - ordinamento distinto da quello dello Stato della Città del Vaticano - alla quale fanno capo enti ed organismi operanti in vari campi, ha recepito come propria normativa la "*Legge concernente la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo*". Ciò è avvenuto tramite la "*Lettera Apostolica in forma di «Motu Proprio» per la prevenzione ed il contrasto delle attività illegali in campo finanziario e monetario*".

Con la suddetta Lettera, anch'essa emanata in data odierna a firma del Sommo Pontefice Benedetto XVI:

- si stabilisce che la Legge dello Stato della Città del Vaticano e le sue future modificazioni abbiano vigenza anche per i "*Dicasteri della Curia Romana e per tutti gli Organismi ed Enti dipendenti dalla Santa Sede*", tra i quali l'Istituto per le Opere di Religione (IOR), riconfermando l'impegno del medesimo ad operare secondo i principi ed i criteri internazionalmente riconosciuti;
- si costituisce l'Autorità di Informazione Finanziaria (AIF), Organismo autonomo ed indipendente con incisivi compiti di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nei confronti di ogni soggetto, persona fisica o giuridica, ente ed organismo di qualsivoglia natura dello Stato della Città del Vaticano, dei Dicasteri della Curia Romana e di tutti gli Organismi ed Enti dipendenti dalla Santa Sede;
- si delegano i competenti Organi giudiziari dello Stato della Città del Vaticano ad esercitare, per i reati in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, la giurisdizione penale nei confronti dei soggetti appena richiamati.

La Lettera Apostolica è pubblicata sul sito della Santa Sede www.vatican.va

6. L'Autorità di Informazione Finanziaria (AIF), il cui Presidente con i membri del Consiglio direttivo sono nominati dal Santo Padre, è chiamata ad emanare complesse e delicate disposizioni di attuazione, indispensabili per assicurare che i soggetti della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano rispettino i nuovi ed importanti obblighi di antiriciclaggio e di antiterrorismo a partire dal 1° aprile 2011, data di entrata in vigore della Legge.

7. L'esperienza segnalerà le eventuali esigenze di affinamento ed integrazione dell'assetto normativo in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo ai principi e agli *standard* vigenti nella comunità internazionale; tali esigenze potrebbero prospettarsi in ragione della disponibilità già manifestata da parte della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano a confrontarsi con i competenti organismi internazionali attivi sul fronte del contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

8. La presente nuova normativa si iscrive nell'impegno della Sede Apostolica per l'edificazione di una convivenza civile giusta ed onesta. In nessun momento si possono perciò trascurare o attenuare i grandi "*principi dell'etica sociale, quali la trasparenza, l'onestà e la responsabilità*" (cfr. BENEDETTO XVI, Enciclica *Caritas in Veritate*, n. 36).

30 dicembre 2010

• TRADUZIONE IN LINGUA INGLESE

**Communiqué of the Secretariat of State
regarding the new legislation for the prevention and countering of illegal activities
in the financial and monetary sectors**

1. Today, in implementation of the Monetary Convention of 17 December 2009 (2010/C 28/05) between Vatican City State and the European Union, four new Laws were adopted:

- the "Law concerning the prevention and countering of the laundering of proceeds from criminal activities and of the financing of terrorism";
- the "Law on fraud and counterfeiting of Euro banknotes and coins";
- the "Law concerning the size, specifications, reproductions, substitutions of and withdrawals from use of Euro banknotes and concerning the implementation of measures to be taken against the irregular reproduction of Euro banknotes and the substitution of and withdrawal from use of Euro banknotes"; and the "Law regarding the face, unitary value and technical specifications, as well as the copyright of the designs of the national faces of the Euro coins destined for circulation".

The process of drafting the above-mentioned Laws was conducted with the assistance of the Mixed Committee, established in Art.11 of the Monetary Convention, composed of representatives of Vatican City State and of the European Union. The European Union delegation is composed of representatives of the Commission and of the Republic of Italy as well as representatives of the Central European Bank.

The Law concerning the prevention and countering of money laundering and of the financing of terrorism is published together with this Communiqué, while the others will be published on the website of Vatican City State, at www.vaticanstate.va

2. The Law concerning the prevention of money laundering and of the financing of terrorism contains the following in a single piece of legislation:

- specification of criminal activities which comprise the laundering of money, self money-laundering, and the so-called "predicate crimes" (that is, the criminal activities which generate incomes, that are subsequently laundered), for which penal fines are foreseen;
- specification of activities with a more administrative content related to international cooperation, but also to prevention, for which pecuniary administrative fines are foreseen.

The above Law is based on the following main obligations:

- "adequate verification" of the counterpart;
- registration and conservation of data concerning ongoing relations and operations;
- reporting of suspicious transactions.

The structure of this Law, while taking into account the specificity of the Vatican legal system into which it is inserted, conforms to the principles and rules in force throughout the European Union and is therefore in conformity with the norms of other nations which have more developed rules in this regard. This is seen in the provisions concerning, among other things, self money-laundering, the controls on cash entering or leaving Vatican City State, the obligations regarding the transfer of funds, and the heavy administrative sanctions that are applicable not only to legal persons and entities but also to the physical persons who act on their behalf, by

means of the binding recourse action.

3. In conformity with what is found in the most recent norms of the European Union, the Law on fraud and counterfeiting responds to the need to adopt a solid network of legal protection of Euro banknotes and coins from counterfeiting. This requires procedures of withdrawal from circulation of counterfeited banknotes and coins, the reinforcing of penal sanctions, as well as various forms of European and international cooperation.

4. The Laws concerning the Euro banknotes and coins contain the following for those Banknotes and coins:

- norms for the protection of the copyright of the designs;
- rules regarding size, technical characteristics, circulation and substitution;
- the prospective application of administrative pecuniary fines for violation of any of these Laws.

5. The drafting of the Laws that are adopted today does not involve Vatican City State alone. The Holy See, which is legally distinct from Vatican City State and which directs entities and institutions active in various areas, has adopted as its own the "Law concerning the prevention and countering of the laundering of proceeds from criminal activities and of the financing of terrorism". The adoption of this Law was accomplished by means of the "Apostolic Letter in the form of a Motu Proprio for the prevention and countering of illegal activities in the area of monetary and financial dealings".

With that Apostolic Letter, which is also published today and signed by the Supreme Pontiff Pope Benedict XVI:

- it is also established that the Law of Vatican City State and its future modifications apply as well to the "Dicasteries of the Roman Curia and for each and every institution or entity dependent on the Holy See", among which the Istituto per le Opere di Religione (IOR) is included, so as to confirm the latter's firm intention to operate according to principles and criteria which are internationally recognized;

- the Autorità di Informazione Finanziaria (AIF) is established, an autonomous and independent body with the specific task of preventing and countering the laundering of money and the financing of terrorism with respect to each subject, both legal and physical, entity and institution of whatever nature, of Vatican City State, of the Dicasteries of the Roman Curia and of all the other institutions and entities dependent on the Holy See;

- the competent judicial authorities of Vatican City State are henceforth delegated to exercise penal jurisdiction in regard to the above-mentioned institutions, in the case of crimes related to money-laundering and the financing of terrorism.

The Apostolic Letter is published on the Holy See's website, at www.vatican.va

6. The AIF, whose President and members of the Governing Council are appointed by the Pope, is charged with the task of adopting the complex and delicate norms of implementation which are indispensable in ensuring that the subjects of the Holy See and of Vatican City State – from 1 April 2011 – will respect these new and important obligations aimed at countering the laundering of money and the financing of terrorism. On 1 April 2011, the "Law concerning the prevention and countering of the laundering of proceeds from criminal activities and of the financing of terrorism" will enter into force.

7. Experience will help to refine and integrate the new norms concerning the prevention and countering of money-laundering and the financing of terrorism in accordance with the principles and the standards in force in the international community; such need might derive from the Holy See's and Vatican City State's openness to deal with competent international instances in countering both money-laundering and the financing of terrorism.

8. These new Laws are part of the Apostolic See's efforts to build a just and honest social order. At no time may the great principles of social ethics like transparency, honesty and responsibility be neglected or weakened (cf. BENEDICT XVI, *Caritas in Veritate*, 36).

30 December 2010

[01869-02.01] [Original text: Italian]

La Sede Apostolica ha sempre levato la sua voce per esortare tutti gli uomini di buona volontà, e soprattutto i responsabili delle Nazioni, all'impegno nell'edificazione, anche attraverso una pace giusta e duratura in ogni parte del mondo, della universale città di Dio verso cui avanza la storia della comunità dei popoli e delle Nazioni [Benedetto XVI, Lett. enc. *Caritas in veritate* (29 giugno 2009), 7: AAS 101 /2009), 645]. La pace purtroppo, ai nostri tempi, in una società sempre più globalizzata, è minacciata da diverse cause, fra le quali quella di un uso improprio del mercato e dell'economia e quella, terribile e distruttrice, della violenza che il terrorismo perpetra, causando morte, sofferenze, odio e instabilità sociale. Molto opportunamente la comunità internazionale si sta sempre più dotando di principi e strumenti giuridici che permettano di prevenire e contrastare il fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. La Santa Sede approva questo impegno ed intende far proprie queste regole nell'utilizzo delle risorse materiali che servono allo svolgimento della propria missione e dei compiti dello Stato della Città del Vaticano. In tale quadro, anche in esecuzione della Convenzione Monetaria fra lo Stato della Città del Vaticano e l'Unione Europea del 17 dicembre 2009, ho approvato per lo Stato medesimo l'emanazione della *Legge concernente la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo* del 30 dicembre 2010, che viene oggi promulgata. Con la presente Lettera Apostolica in forma di *Motu Proprio*: a) stabilisco che la suddetta Legge dello Stato della Città del Vaticano e le sue future modificazioni abbiano vigenza anche per i Dicasteri della Curia Romana e per tutti gli Organismi ed Enti dipendenti dalla Santa Sede ove essi svolgano le attività di cui all'art. 2 della medesima Legge; b) costituisco l'Autorità di Informazione Finanziaria (AIF) indicata nell'articolo 33 della *Legge concernente la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo*, quale Istituzione collegata alla Santa Sede, a norma degli articoli 186 e 190-191 della Costituzione Apostolica "*Pastor Bonus*", conferendo ad essa la personalità giuridica canonica pubblica e la personalità civile vaticana ed approvandone lo Statuto, che è unito al presente *Motu Proprio*; c) stabilisco che l'Autorità di Informazione Finanziaria (AIF) eserciti i suoi compiti nei confronti dei Dicasteri della Curia Romana e di tutti gli Organismi ed Enti di cui alla lettera a); d) delego, limitatamente alle ipotesi delittuose di cui alla suddetta Legge, i competenti Organi giudiziari dello Stato della Città del Vaticano ad esercitare la giurisdizione penale nei confronti dei Dicasteri della Curia Romana e di tutti gli Organismi ed Enti di cui alla lettera a). Dispongo che quanto stabilito abbia pieno e stabile valore a partire dalla data odierna, nonostante qualsiasi disposizione contraria, pur meritevole di speciale menzione. La presente Lettera Apostolica in forma di *Motu Proprio* stabilisco che sia pubblicata in *Acta Apostolicae Sedis*. Dato a Roma, dal Palazzo Apostolico, il 30 dicembre dell'anno 2010, sesto del Pontificato. BENEDICTUS PP. XVII [01871-01.01] [Testo originale: Italiano]

CAPO I Articolo 1

Istituzione, finalità e sede §1. E' eretta con *Motu Proprio* del Sommo Pontefice Benedetto Decimo Sesto del 30 dicembre 2010 l'Autorità di Informazione Finanziaria (AIF) avente compiti in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo. §2. L'Autorità di Informazione Finanziaria è una Istituzione collegata con la Santa Sede a norma degli articoli 186 e 190-191 della Costituzione Apostolica *Pastor Bonus*. §3. L'Autorità gode di personalità giuridica canonica pubblica e di personalità giuridica civile vaticana. §4. Essa ha sede legale nello Stato della Città del Vaticano. Articolo 2

Funzioni §1. L'Autorità di Informazione Finanziaria svolge le funzioni, i compiti e le attività indicati nella Legge dello Stato della Città del Vaticano concernente la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo 30 dicembre 2010, n. CXXVII. §2. L'Autorità di Informazione Finanziaria, a norma del diritto e dei principi internazionali in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, esercita le funzioni, i compiti e le attività richiamati nel paragrafo che precede e nel presente Statuto

in piena autonomia e indipendenza. §3. L'Autorità svolge il suo servizio nei riguardi dei soggetti di cui all'articolo 2 della Legge dello Stato della Città del Vaticano concernente la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo 30 dicembre 2010, n. CXXVII operanti sul territorio dello Stato della Città del Vaticano oltre che dei Dicasteri della Curia Romana e di tutti gli Organismi ed Enti dipendenti dalla Santa Sede.CAPO II Articolo 3

Organi e personale dell'Autorità §1. Sono Organi dell'Autorità di Informazione Finanziaria. a) Il Presidente; b) Il Consiglio direttivo. §2. Fanno parte dell'Autorità il Direttore e il personale addetto.Articolo 4

Presidente §1. Il Presidente è nominato dal Sommo Pontefice; dura in carica cinque anni e può essere confermato. §2. Il Presidente sorveglia l'andamento dell'Autorità promuovendone il regolare ed efficace funzionamento. §3. Egli presiede il Consiglio direttivo. In caso di sua assenza o impedimento, è sostituito da un Membro del Consiglio direttivo a ciò designato. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o impedimento del medesimo. §4. Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Autorità e l'uso della firma. Il Presidente o chi ne fa le veci può delegare di volta in volta o per determinati atti o attività la facoltà di rappresentare l'Autorità di fronte ai terzi e in giudizio.Articolo 5

Consiglio direttivo §1. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente dell'Autorità ed è composto da altri quattro membri nominati dal Sommo Pontefice tra persone di provata affidabilità, competenza e professionalità. §2. Il Consiglio direttivo, cui spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, è responsabile dell'organizzazione e del funzionamento della struttura dell'Autorità, della quale programma, dirige e controlla l'attività. In tale ambito ed a titolo esemplificativo: a) formula, in armonia con i fini istituzionali, le strategie fondamentali ed i relativi programmi per l'attività dell'Autorità e vigila sulla loro attuazione; b) emana regolamenti di natura organizzativa aventi anche rilevanza esterna; c) partecipa, anche attraverso propri rappresentanti, agli organismi internazionali impegnati nella prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale e alle attività di studio e di ricerca da questi organizzate; d) sovrintende al personale dell'Autorità promuovendone la formazione professionale specifica; e) delega al Direttore o ad altri soggetti addetti all'Autorità, con apposite comunicazioni di servizio indicanti principi e criteri direttivi, determinate tipologie di atti aventi natura ricorrente. §3. Il Consiglio direttivo può attribuire a singoli membri poteri per il compimento di determinati atti o per la supervisione di determinate attività od aree di attività, stabilendone poteri, modalità di svolgimento e di informativa al Consiglio. §4. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente, in via ordinaria, di norma ogni trimestre e, in via straordinaria, ogni volta che se ne manifesti la necessità. Il Presidente fissa l'ordine del giorno della seduta, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie indicate nell'ordine del giorno vengano fornite a tutti i componenti. §5. L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno deve pervenire ai singoli componenti almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione con mezzi che ne garantiscano il ricevimento; nei casi di urgenza la convocazione è effettuata con avviso da trasmettere con telefax, posta elettronica o altro mezzo di comunicazione urgente almeno un giorno prima della seduta. §6. Le riunioni del Consiglio, che possono essere tenute anche in videoconferenza, sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei membri presenti e all'unanimità qualora siano presenti tre membri; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Per la validità delle adunanze del Consiglio è necessaria la presenza di almeno tre membri. §7. Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio deve redigersi verbale da iscriversi nel relativo libro da firmarsi a cura del Presidente e del segretario. Il libro e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente e dal segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio.Articolo 6

Direttore e personale dell'Autorità §1. Il Direttore, in possesso di adeguata e comprovata competenza e professionalità in campo giuridico-finanziario ed informatico maturata nelle materie istituzionali dell'Autorità, è nominato dal Presidente con il nulla osta del Segretario di Stato. §2. Il Direttore: a) è responsabile dell'attività operativa dell'Autorità; b) coordina l'attività del personale addetto ai fini dell'esecuzione dei programmi e dei compiti dell'Autorità; c) sottopone al Consiglio direttivo ogni atto che non rientri nelle sue competenze; d) è normalmente invitato a partecipare alle adunanze del Consiglio direttivo; e) cura l'Amministrazione dell'Autorità. §3. Il personale dell'Autorità, di norma in possesso di un'adeguata esperienza professionale nelle materie istituzionali della medesima, viene assunto dal Presidente dell'Autorità con il nulla osta del Segretario di Stato.Articolo 7

Segreto §1. I soggetti menzionati negli articoli di cui al presente Capo sono obbligati al più rigoroso segreto per tutto ciò che riguarda l'Autorità ed i suoi rapporti con i terzi. §2. L'obbligo di segreto non è di ostacolo all'adempimento degli obblighi in materia di cooperazione internazionale e nei confronti dell'Autorità Giudiziaria, inquirente e giudicante, quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini o per i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente.CAPO III Articolo 8

Risorse, contabilità e bilancio §1. All'Autorità di Informazione Finanziaria sono attribuiti mezzi finanziari e risorse idonei ad assicurare l'efficace perseguimento dei suoi fini istituzionali. §2. Il Consiglio direttivo, entro il trentuno

marzo di ogni anno, deve approvare il bilancio di esercizio relativo all'anno precedente. §3. L'esercizio si chiude il trentuno dicembre di ogni anno. §4. Il Presidente, dopo l'approvazione, trasmette il bilancio di esercizio al Cardinale Segretario di Stato. CAPO IV Articolo 9

Relazione sull'attività §1. L'Autorità di Informazione Finanziaria trasmette al Segretario di Stato una relazione sulla propria attività nei termini previsti dalla legge. CAPO V Articolo 10

Approvazione e pubblicazione §1. Il presente Statuto è approvato e sarà pubblicato in *Acta Apostolicae Sedis*. §2. Per quanto non disposto da questo Statuto si applicano le vigenti disposizioni canoniche e civili vaticane. [01872-01.01] [Testo originale: Italiano]

Pubblichiamo di seguito il testo della legge dello Stato della Città del Vaticano N. CXXVII: Legge concernente la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo: Nel Libro II "Dei delitti in specie" Titolo VII "Dei delitti contro l'incolumità pubblica" dopo il Capo III "Dei delitti contro la sanità e l'alimentazione pubblica" è aggiunto il Capo III bis "Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope" nel cui ambito è collocato l'articolo 326 bis del seguente tenore: Articolo 21

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope Nel Libro II "Dei delitti in specie" Titolo VII "Dei delitti contro l'incolumità pubblica" dopo il Capo III "Dei delitti contro la sanità e l'alimentazione pubblica" è aggiunto il Capo III bis "Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope" nel cui ambito è collocato l'articolo 326 ter del seguente tenore: Nel Libro II "Dei delitti in specie" Titolo VII "Dei delitti contro l'incolumità pubblica" dopo il Capo III "Dei delitti contro la sanità e l'alimentazione pubblica" è aggiunto il Capo III bis "Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope" nel cui ambito è collocato l'articolo 326 quater del seguente tenore: Articolo 23

Prescrizioni abusive Nel Libro II "Dei delitti in specie" Titolo VII "Dei delitti contro l'incolumità pubblica" dopo il Capo III "Dei delitti contro la sanità e l'alimentazione pubblica" è aggiunto il Capo III bis "Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope" nel cui ambito è collocato l'articolo 326 quinquies del seguente tenore: 326 quinquies Le pene previste dall'articolo 326 bis si applicano altresì a carico del medico chirurgo che rilascia prescrizioni delle sostanze stupefacenti o psicotrope ivi indicate per uso non terapeutico. CAPO IV

Misure per prevenire il finanziamento del terrorismo e per attuare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche Articolo 24

Misure per il contrasto del finanziamento del terrorismo e nei confronti dell'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale CAPO V

Obblighi di adeguata verifica Articolo 28

Casi di applicazione I soggetti di cui all'articolo 2 eseguono gli obblighi di adeguata verifica: 1. Gli obblighi di adeguata verifica consistono: 2. La verifica dell'identità di cui al comma che precede deve avvenire prima dell'instaurazione del rapporto continuativo o d'affari o dell'esecuzione della transazione. Il soggetto con cui si instaura il rapporto è tenuto a comunicare, sotto la propria responsabilità, ai soggetti di cui all'articolo 2 ogni dato da questi richiesto ai fini dell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica. 3. I notai, i legali, i revisori dei conti, i contabili esterni ed i consulenti tributari adempiono gli obblighi di adeguata verifica nel corso dell'esame della posizione del loro cliente. 4. Gli obblighi di adeguata verifica sono calibrati in funzione del rischio associato al tipo di rapporto continuativo o d'affari, di operazione, di cliente o di prodotto. 5. I soggetti di cui all'articolo 2, quando non sono in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica, non possono instaurare il rapporto continuativo o d'affari né eseguire operazioni; qualora il rapporto sia già in essere i soggetti chiudono il rapporto medesimo e valutano se effettuare la segnalazione di operazione sospetta all'Autorità di Informazione Finanziaria. 6. Gli obblighi di adeguata verifica si estendono ad eventuali succursali dei soggetti indicati nell'articolo 2 situati in altri Stati. 7. Gli obblighi di adeguata verifica si applicano sulla base della valutazione del rischio esistente. Articolo 30

Obblighi semplificati ed esenzioni 1. Gli obblighi di adeguata verifica non si applicano se il soggetto con cui si instaura il rapporto è un ente creditizio o finanziario situato in un Paese estero che imponga obblighi equivalenti a quelli dello Stato. L'Autorità di Informazione Finanziaria individua gli Stati il cui regime è ritenuto equivalente. 2. I soggetti di cui all'articolo 2 possono essere autorizzati dall'Autorità di Informazione Finanziaria a non applicare gli obblighi di adeguata verifica della clientela in relazione a particolari tipologie contrattuali ed a soggetti, diversi da quelli indicati nel comma 1, caratterizzati, secondo i criteri indicati nell'Allegato alla presente Legge, da un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. 3. I soggetti di cui all'articolo 2 sono tenuti a raccogliere adeguate informazioni al fine di stabilire se possa adottarsi o mantenersi il regime obbligatorio semplificato. 4. Gli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela non si applicano qualora vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o si abbia motivo di ritenere che l'identificazione effettuata non sia attendibile ovvero qualora essa non consenta l'acquisizione delle informazioni necessarie. Articolo 31

Obblighi rafforzati 1. I soggetti indicati nell'articolo 2 debbono rafforzare gli obblighi di adeguata verifica, sulla

base della valutazione del rischio esistente, nelle situazioni che, per loro natura, possono presentare un rischio più elevato di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.2. Essi, quando il soggetto con cui instaura il rapporto non è fisicamente presente ai fini della identificazione, debbono applicare una o più fra le misure di seguito indicate:3. Gli obblighi di identificazione, anche quando il soggetto non è fisicamente presente, si considerano comunque assolti quando:4. I soggetti indicati nell'articolo caso di conti di corrispondenza con enti corrispondenti di Stati esteri, debbono:5. Con riguardo alle operazioni, ai rapporti continuativi e ai rapporti d'affari con persone politicamente esposte residenti in uno Stato estero, i soggetti indicati nell'articolo 2 debbono:6. E' vietato aprire o mantenere conti di corrispondenza con una banca di comodo ovvero aprire o mantenere conti di corrispondenza con un ente creditizio che consenta notoriamente ad una banca di comodo di utilizzare i propri conti.7. E' vietata l'apertura o la tenuta di conti, depositi o libretti di risparmio anonimi o cifrati o intestati a nomi fittizi o di fantasia. CAPO VI

Obblighi di registrazione e conservazione Articolo 32

Contenuto degli obblighi1. I soggetti di cui all'articolo 2, avuto riguardo ai rapporti continuativi o d'affari instaurati e alle operazioni eseguite, conservano, per un periodo di cinque anni dalla cessazione del rapporto o dall'esecuzione dell'operazione, la copia dei documenti richiesti, le informazioni acquisite, le scritture e le registrazioni eseguite nell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica, affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine o analisi su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.2. I soggetti di cui all'articolo 2 dispongono di sistemi che consentano loro di rispondere pienamente e rapidamente a qualsiasi richiesta di informazioni proveniente dall'Autorità di Informazione Finanziaria relativamente alle operazioni e ai rapporti continuativi o d'affari da essi intrattenuti nel corso degli ultimi cinque anni. 3. Gli obblighi di registrazione e di conservazione si estendono ad eventuali succursali dei soggetti indicati nell'articolo 2 situati in altri Stati. CAPO VII

Autorità ed obblighi di segnalazione Articolo 33

Autorità di Informazione Finanziaria (AIF) 1. L'Autorità di Informazione Finanziaria (AIF), istituita dal Sommo Pontefice al fine di prevenire e contrastare efficacemente il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, esercita le proprie funzioni in piena autonomia ed indipendenza. Ad essa sono attribuiti mezzi finanziari e risorse idonei ad assicurare l'efficace perseguimento dei suoi fini istituzionali.2. L'Autorità ha accesso, anche direttamente, alle informazioni finanziarie, amministrative, investigative e giudiziarie necessarie per assolvere i propri compiti di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Essa ha il potere di effettuare verifiche presso i soggetti di cui all'articolo 2 e di irrogare ai soggetti responsabili, nei casi previsti dalla presente legge, sanzioni amministrative pecuniarie.3. L'Autorità esegue l'analisi finanziaria delle segnalazioni esaminando ed approfondendo le modalità di svolgimento e gli elementi costitutivi delle operazioni sospette, anche avvalendosi di informazioni comunque in proprio possesso o eventualmente acquisite da altri soggetti ed organi dello Stato, che sono tenuti a fornirle, e comunica al Promotore di Giustizia presso il Tribunale i fatti che, in base alle caratteristiche, entità, natura e a qualsivoglia altra circostanza conosciuta, integrino possibili fattispecie di riciclaggio, autoriciclaggio o di finanziamento del terrorismo.4. L'Autorità archivia le segnalazioni che ritiene infondate mantenendone evidenza per dieci anni decorrenti dalla data di archiviazione. Mantiene altresì evidenza, per dieci anni, delle segnalazioni di operazioni sospette inviate al Promotore di Giustizia.5. L'Autorità di Informazione Finanziaria:Articolo 34

Segnalazione di operazioni sospette 1. I soggetti obbligati, anche attraverso la predisposizione di adeguati assetti organizzativi, prestano attenzione ad ogni attività particolarmente atta, per sua natura, ad avere una connessione con il riciclaggio, l'autoriciclaggio o con il finanziamento del terrorismo e sono tenuti a rispondere con tempestività alle richieste su tali materie provenienti dall'Autorità di Informazione Finanziaria.2. I soggetti indicati nell'articolo 2 sono tenuti ad informare prontamente l'Autorità di Informazione Finanziaria, su richiesta di quest'ultima o di propria iniziativa, quando siano a conoscenza, sospettino o abbiano motivi ragionevoli di sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio, di autoriciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il sospetto è desunto, avendo a base la capacità economica e l'attività svolta dal soggetto, dalle caratteristiche, entità e natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate.3. Il contenuto, le modalità di individuazione, anche attraverso l'indicazione di indici di anomalia, e di invio delle segnalazioni sospette è definito dall'Autorità di Informazione Finanziaria. Articolo 35

Obbligo di astensione 1. I soggetti di cui all'articolo 2 si astengono dall'eseguire le operazioni per le quali sospettino vi sia una relazione con il riciclaggio, l'autoriciclaggio o con il finanziamento del terrorismo e inviano immediatamente all'Autorità di Informazione Finanziaria una segnalazione di operazione sospetta.2. Qualora l'astensione non sia possibile o possa ostacolare le indagini i soggetti obbligati informano l'Autorità immediatamente dopo aver eseguito l'operazione.Articolo 36

Divieto di comunicazione 1. La segnalazione in buona fede all'Autorità di Informazione Finanziaria delle

operazioni sospette e delle informazioni ad esse correlate non comporta alcuna forma di responsabilità per i soggetti obbligati ovvero per i loro dipendenti o amministratori, per qualsivoglia titolo, né costituisce violazione degli obblighi di segretezza inerenti a restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.2. I soggetti obbligati, nonché i loro amministratori, dipendenti, consulenti e collaboratori legati da qualsivoglia rapporto non possono comunicare al soggetto interessato o a terzi la segnalazione di operazioni sospette o anche notizie inerenti le segnalazioni medesime o l'esistenza di procedimenti amministrativi o penali in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.3. Dal divieto di cui al comma che precede sono escluse le comunicazioni all'Autorità di Informazione Finanziaria e all'Autorità Giudiziaria, inquirente o giudicante, ai fini dello svolgimento dei compiti istituzionali di relativa pertinenza.4. L'avvenuta archiviazione della segnalazione è comunicata dall'Autorità di Informazione Finanziaria al segnalante.5. Il Promotore di Giustizia dà comunicazione all'Autorità di Informazione Finanziaria delle segnalazioni di operazioni sospette non aventi ulteriore corso investigativo. Articolo 37

Misure di protezione L'Autorità di Informazione Finanziaria adotta, anche sulla base di protocolli d'intesa con l'Autorità Giudiziaria, inquirente o giudicante, e con qualsivoglia altra Autorità, adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell'identità dei soggetti che effettuano le segnalazioni di operazioni sospette. CAPO VIII

Dati informativi in materia di trasferimento di fondi Articolo 38

Obblighi in materia di trasferimento di fondi 1. Le norme del presente Capo, emanate tenendo conto dei principi e delle regole vigenti nell'ordinamento europeo, si applicano ai trasferimenti di fondi in qualsiasi valuta, inviati o ricevuti, da un prestatore di servizi di pagamento. Esse sono volte a prevenire, investigare e individuare casi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo. 2. Sono stabilite norme riguardanti gli obblighi del prestatore dei servizi di pagamento dell'ordinante e del beneficiario e, altresì, gli obblighi dei prestatori intermediari di servizi di pagamento.3 Per i trasferimenti di fondi restano fermi gli obblighi di verifica della completezza dei dati informativi relativi all'ordinante nonché quelli relativi alla loro registrazione e conservazione.4. L'Autorità di Informazione Finanziaria, conformemente ai principi contenuti nel Regolamento (CE) 15 novembre 2006, n. 1781/2006, emana disposizioni di attuazione delle disposizioni contenute nel presente Capo. CAPO IX

Controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dallo Stato Articolo 39

Obbligo di dichiarazione, registrazione e conservazione1. Ogni persona fisica che entra o esce dallo Stato trasportando denaro contante di importo pari a quello stabilito dalla disciplina vigente nell'ordinamento europeo deve dichiarare tale somma in forma scritta all'Autorità di Informazione Finanziaria.2. La dichiarazione di cui al comma 1 contiene:3. Le informazioni contenute nella predetta dichiarazione debbono essere registrate e conservate per un periodo di cinque anni. 4. L'Autorità di Informazione Finanziaria effettua controlli sul rispetto degli obblighi previsti dal presente Capo ed irroga, in caso di loro violazione, sanzioni amministrative pecuniarie. CAPO X

Tutela della riservatezza Articolo 40

Segreto d'ufficio Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso, in ragione della loro attività, dei soggetti indicati nell'articolo 2, dei loro amministratori, dipendenti, consulenti e collaboratori legati da qualsivoglia rapporto sono coperti da segreto d'ufficio nei confronti di chiunque ad eccezione dell'Autorità di Informazione Finanziaria e dell'Autorità Giudiziaria, inquirente e giudicante, quando, per quest'ultima, le informazioni richieste siano necessarie per le indagini o per i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente. CAPO XI

Cooperazione internazionale Articolo 41

Cooperazione in materia di prevenzione e repressione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo

1. L'Autorità di Informazione Finanziaria scambia a condizioni di reciprocità e, di norma, sulla base di memorandum di intesa, informazioni in materia di operazioni sospette e collabora con Autorità di altri Stati che perseguono le medesime finalità di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.2. Il segreto d'ufficio e le eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni rivenienti da obblighi contrattuali o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative non sono di ostacolo all'adempimento degli obblighi di cui al comma che precede.3. L'Autorità di Informazione Finanziaria, conformemente a quanto stabilito dalla Decisione 2000/642/GAI e da altre fonti internazionali, disciplina gli ambiti di utilizzo delle informazioni ricevute dalle Unità di Informazione Finanziaria (FIU) di altri Stati. CAPO XII

Sanzioni Articolo 42

Sanzioni amministrative pecuniarie 1. Nei casi di violazione degli obblighi di cui agli articoli 2, comma 2, 25, commi 1, 2, 4 e 5, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40 e di quelli contenuti nei provvedimenti e nelle disposizioni di attuazione generali o particolari, l'Autorità di Informazione Finanziaria applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000.2. La sanzione, secondo la procedura prevista dalla legge 14 dicembre 1994, n. CCXVII, è irrogata ai soggetti sottoposti agli obblighi di cui alla presente legge, siano

essi persona fisica o giuridica, ente ed organismo di qualsivoglia natura.3 Il soggetto sanzionato, diverso dalla persona fisica, è tenuto ad esercitare il regresso nei confronti degli autori della violazione. CAPO XIII

Pubblicazione ed entrata in vigore Articolo 43

Entrata in vigore La presente legge entra in vigore il 1° aprile 2011. Il testo della presente legge è stato sottoposto alla considerazione del Sommo Pontefice il 20 dicembre 2010. *L'originale della legge medesima, munito del sigillo dello Stato, sarà depositato nell'Archivio delle leggi dello Stato della Città del Vaticano ed il testo corrispondente sarà pubblicato nel Supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, mandandosi a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.* Città del Vaticano, 30 dicembre 2010 GIOVANNI Card. LAJOLO, Presidente Visto Il Segretario Generale del Governatorato + Carlo Maria Viganò ALLEGATO Articolo 1

Titolare effettivo[01870-01.01] [Testo originale: Italiano][B0813-XX.04]
